

Torino, lì 6/02/2012

Prot. n. 940

Ai soggetti interessati

**Oggetto:** Procedura aperta per l'affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di una nuova Struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) – Lotto I (gara 9-2011). Bando di gara n. 2011/S 238 348203 del 10/12/2011 - **CHIARIMENTI**

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si osserva quanto segue.

**In merito al quesito 1:**

a) *Per quanto riguarda il requisito richiesto a pag. 23 del Disciplinare di gara punto b):*

*“Avvenuto espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di servizi di progettazione relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare [...]*

*La normativa in merito ai requisiti di partecipazione art. 263 del D.P.R. 207/2010 fa riferimento ai servizi di cui all'articolo 252, che al comma 2 esplicita:*

*“servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria anche integrata, concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo, del piano di sicurezza e di coordinamento nonché le attività tecnico amministrative connesse alla progettazione[...].*

*Sono altresì affidabili la direzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 130 del codice, le attività tecnico – amministrative connesse alla direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nonché gli altri servizi tecnici, ivi compresi analisi di laboratorio, prove di carico e controlli”.*

*Per poter vantare il requisito di cui al punto b) si possono computare tutti i servizi sopra riportati, di cui all'art. 252, riferiti alle classi e categorie a cui si riferiscono i servizi da affidare o invece si dovranno considerare soltanto i servizi di ingegneria?*

b) *Nel caso in cui partecipi al raggruppamento di progettisti in qualità di mandante uno studio associato di recente costituzione (2011), i soci, che fanno parte del nuovo Studio Associato, possono vantare tra i propri requisiti gli incarichi espletati in precedenza singolarmente?*

c) *A pag. 11 del disciplinare di gara risulta che in caso di riunione temporanea di progettisti il capogruppo deve possedere i requisiti di cui all'art. 263 comma 1 lett. a), b) e d) del D.P.R.*

*207/2010 in misura maggioritaria e la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dai mandanti.*

*Nel caso in cui il progettista sia un costituendo raggruppamento temporaneo di progettisti e che la capogruppo possieda tutti i requisiti al 100% è possibile comunque partecipare in costituendo RTP se i mandanti presentano soltanto i requisiti di cui all'art. 263 comma 1 lett. a) del D.P.R. 207/2010?*

**Si precisa quanto segue:**

Con riferimento al quesito sub a, si ritiene che debbano essere considerati solo i servizi di progettazione.

Con riferimento al quesito sub b, si ritiene che nella fattispecie prospettata sia possibile, ai fini della comprova dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzati richiesti che i soci, che fanno parte di uno Studio Associato di recente costituzione possano vantare gli incarichi espletati in precedenza singolarmente.

Con riferimento al quesito sub c, si ritiene che, ai sensi di quanto previsto a pag 11 del disciplinare di gara e dall'art. 261, comma 7, del DPR 207/2010 tutti i componenti di un raggruppamento, anche se in misura diversa, devono possedere una quota dei requisiti di cui all'art. 263 c. 1..alle lettere a), b) e d) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Non si ritiene, pertanto, che possa configurarsi un raggruppamento in cui un componente soddisfi quota parte del solo requisito sub lettera a).

Il Responsabile del Procedimento  
Arch. Giancarlo Cellino